Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale. Suddivisa in quattro lotti distinti, di sostituti derminci CNDP900402 "prodotti riassorbibili per riempimento e ricostruzione" per le esigenze delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria . Importo a base di gara triennale soggetto a ribasso, euro 1.104.750,00 (oltre IVA nella misura di Legge). N° gara 7442835 CIG vari CUI F02268260904201900002

CHIARIMENTI Al QUESITI AMMINISTRATIVI del 09/08/2019

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Al paragrafo 21 "Diritto di recesso della stazione appaltante" del Capitolato Speciale Prestazionale è riportato che: "L'AOU di Sassari, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con pec. In tal caso l'AOU di Sassari sarà tenuta al pagamento delle sole forniture eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica" Si evidenzia, in merito, che l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 riconosce, in capo alla stazione appaltante, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento "... previo pagamento ... delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti .. in magazzino nel caso di servizi o forniture, <u>oltre al decimo dell'importo ...dei servizi o delle forniture non eseguite</u> *".* Ne deriva la non conformità della previsione contenuta nel Capitolato Speciale Prestazionale rispetto al citato art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Si chiede di adeguare il paragrafo in questione del Capitolato Speciale Prestazionale all'art. 109 del Codice prevedendo che, in caso di recesso della Stazione Appaltante, questa sia tenuta,oltre che al pagamento delle prestazioni eseguite, anche al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.	In base al principio di eterointegrazione degli atti di gara, in presenza di norme imperative di legge, come quelle che disciplinano la fase esecutiva del contratto d'appalto, la clausola difforme del capitolato, è da intendersi sostituita dalla disposizione di legge vigente. Tanto più considerando quanto disposto dal punto 4 del paragrafo 21 del Capitolato: *Il contratto, dunque, si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione, con la quale questa Azienda comunica la sua intenzione di avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1373 del Codice Civile*.

2	Al paragrafo 24 "Varianti in corso di esecuzione" del Capitolato Speciale Prestazionale è riportato che: "Qualora prima del termine biennale di scadenza contrattuale si verificasse il raggiungimento di ordinativi e relative consegne di materiali per un valore complessivo pari all'importo contrattuale, su espressa richiesta della Stazione Appaltante, il Fornitore si intende obbligato a proseguire l'esecuzione del contratto….." Si ritiene che il riferimento alla scadenza biennale del contratto costituisca un refuso posto che la durata della fornitura è stabilita in 36 mesi. Si chiede di rettificare la disposizione sopra riportata del Capitolato Speciale Prestazionale sul presupposto che la durata della fornitura sia pari a 36 mesi.	Il riferimento al "termine biennale di scadenza contrattuale" costituisce mero errore materiale, da intendersi sostituito con il riferimento al "***termine triennale di scadenza contrattuale***".
3	Al paragrafo 26 "Responsabilità civile e copertura" del Capitolato Speciale Prestazionale è riportato che: "A tal fine l'Operatore Economico Aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, vincolata a favore dell'Azienda, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a euro ……. e con massimale per sinistro non inferiore a euro …… con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e proroghe". Ai fini della formulazione di un'offerta congrua e sostenibile, appare necessario, quanto imprescindibile, conoscere l'importo esatto dei massimali che dovranno essere garantiti mediante la suddetta polizza assicurativa.	Gli importi dei massimali (massimale annuo e massimale per sinistro) per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO), non riportati per mero errore materiale, sono i seguenti: ***massimale annuo non inferiore a euro 1.000.000,00 e massimale per sinistro non inferiore a euro 500.000,00.***

	Si chiede di indicare gli esatti importi dei massimali (massimale annuo e massimale per sinistro) per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO).	
4	Al paragrafo 7.4 "Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE" del Disciplinare di gara mentre con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria (fatturato globale) è riportato che: "11 requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso"; diversamente, con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale (forniture analoghe), è riportato che: "Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria" Per quest'ultimo requisito non è specificato che lo stesso deve essere posseduto, comunque, dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Si chiede di precisare che il requisito di capacità tecnica e professionale (forniture analoghe) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che lo stesso deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria.	In linea con quanto stabilito dal Bando Tipo ANAC n. 1, si conferma la previsione del disciplinare di gara.
5	Al paragrafo 8) "Avvalimento" del Disciplinare di gara, è riportato che: "L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente" Si evidenzia che, a seguito della conversione del D.L. n. 32/2019 (C.d. Decreto Sblocca cantieri) con L. n. 55/2019 , non risulta più richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori. si chiede di chiarire se tale richiesta costituisca un mero refuso.	Si conferma che non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, come novellato dalla L. n. 55/2019, che trova applicazione ai bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore.
6	Con riferimento al paragrafo 15.3.1) "Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo" del Disciplinare di gara si evidenzia che, a seguito della L. n. 55/2019, di	In applicazione del principio generale di eterointegrazione degli atti di gara, la disciplina relativa alla partecipazione degli operatori economici ammessi al concordato preventivo, è da intendersi

	conversione del D.L. n. 32/2019 (C.d. Decreto Sblocca cantieri), è stata modificata la disciplina relativa alla partecipazione di operatori economici ammessi al concordato preventivo. si chiede di adeguare le disposizioni del Disciplinare di gara in merito alla partecipazione degli operatori economici in situazione di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 110 del Codice come novellato dalla L. n. 55/2019.	adeguata, ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti pubblici, come novellato dalla L. n. 55/2019, che trova applicazione ai bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore.
7	Al paragrafo 19) "Svolgimento operazioni di gara: apertura busta di qualifica" del Disciplinare di gara, tra le attività di competenza del Seggio di gara è riportato che: "Successivamente il seggio di gara procederà a: a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice" A seguito della conversione del D.L. n. 32¹2019 (C.d. Decreto Sblocca cantieri) con L. n. 55/2019 gli adempimenti stabiliti dal citato art. 29 del D.Lgs. n. 50/2019 e s.m.i., in merito ad ammissioni ed esclusioni dalla gara, sono stati eliminati. si chiede di rettificare, con riferimento alle attività svolte dal Seggio di gara, quanto stabilito con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.	A seguito della conversione del D.L. n. 32/2019 (C.d. Decreto Sblocca cantieri) con L. n. 55/2019 gli adempimenti stabiliti dal citato art. 29 del D.Lgs. n. 50/2019 e s.m.i., in merito ad ammissioni ed esclusioni dalla gara, sono stati espunti dallo stesso. La modifica, tuttavia, appare più formale che sostanziale. Gli stessi adempimenti sono stati, infatti, previsti dall'art. 76 comma 2 bis, (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. n), della legge n. 55 del 2019), che così dispone: *Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del* ***provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa*** *all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.*
8	Con riferimento al paragrafo 23) "Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto" del Disciplinare di gara è riportato che: "Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) ..."	Si conferma. La verifica dei requisiti del subappaltatore, permane, comunque, anche in vigenza della legge di conversione n. 55/2019, essendo la stessa preliminare all'autorizzazione del subappalto.

	Si ritiene che tale verifica non debba essere effettuata nei confronti dei subappaltatori, essendo stata sospesa la disposizione relativa all'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori negli appalti sopra soglia comunitaria in forza della citata L. n. 55/2019. Si chiede di precisare se il riferimento ai subappaltatori costituisca un mero refuso.	